



Città di Potenza

**REGOLAMENTO
DELL'AVVOCATURA DEL COMUNE DI POTENZA**

INDICE

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione – Principi di autonomia	pag.	3
Art. 2 – Composizione dell’Avvocatura	pag.	3
Art. 3 – Segreteria amministrativa dell’Avvocatura	pag.	4
Art. 4 – Funzione dell’Avvocatura	pag.	4
Art. 5 – Posizioni funzionali	pag.	5
Art. 6 – Assegnazione del patrocinio e delle consulenze	pag.	6
Art. 7 – Modalità per le costituzioni in giudizio	pag.	7
Art. 8 – Modalità per lo svolgimento della funzione consultiva	pag.	7
Art. 9 – Ulteriore attività	pag.	8
Art. 10 – Dovere di collaborazione	pag.	8
Art. 11 – Dotazione strumentale dell’Avvocatura	pag.	8
Art. 12 – Compensi per la funzione togata	pag.	9
Art. 13 – Liquidazione dei compensi professionali	pag.	10
Art. 14 – Criteri di riparto dei compensi professionali	pag.	10
Art. 15 – Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato	pag.	11
Art. 16 – Convenzioni con altri Enti	pag.	11
Art. 17 – Accesso agli atti	pag.	12
Art. 18 – Abrogazioni	pag.	12

Articolo 1

Oggetto ed ambito di applicazione. Principi di autonomia.

- 1 Il presente regolamento definisce funzioni e compiti dell'Avvocatura comunale di Potenza, gli indirizzi per la gestione del servizio ad essa connesso e definisce i principi che ne ispirano l'azione.
- 2 Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'avvocatura è informata a principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici, dai quali non può subire condizionamenti.
- 3 Gli Avvocati esercitano le proprie funzioni con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo ed agli stessi non possono essere affidate attività di gestione amministrativa.
- 4 Gli avvocati non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica rispetto ai dirigenti dei diversi apparati dell'ente e posseggono pari dignità ed autonomia nell'espletamento dell'attività professionale.
- 5 L'Amministrazione comunale promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da alta professionalità, competenza e responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguati alla specificità del ruolo professionale.
- 6 La corresponsione del compenso professionale dovuto a favore degli Avvocati non esclude il contestuale affidamento agli stessi della posizione organizzativa di cui all'art. 10 del C.C.N.L. 22.01.2004 per l'Alta Professionalità, nell'ambito della disciplina dell'art. 8 comma 1 lett. b e c del CCNL del 31.03.1999.
- 7 Le mansioni svolte dagli Avvocati richiedono **ogni giorno la** presenza in servizio, **senza vincoli d'orario**, nonché la partecipazione alle udienze giudiziarie. **L'Avvocato dirigente può disporre, anche in base alle indicazioni dell'Amministrazione, specifiche disposizioni inerenti le modalità organizzative.**

Articolo 2

Composizione dell'Avvocatura

1. "L'Avvocatura Comunale, indicata nell'organigramma dell'Ente con la denominazione di "Unità di Direzione Affari Legali – Avvocatura", è dotata di personale togato, amministrativo e ausiliario.
2. Preposto all'Avvocatura Comunale è l'Avvocato Dirigente che risponde esclusivamente al Sindaco dell'attività dell'Ufficio.
3. La dotazione di personale togato, amministrativo ausiliario è stabilita nella dotazione organica approvata dal competente organo".

Articolo 3

Segreteria amministrativa dell'Avvocatura

1. L'Avvocatura Comunale si avvale del supporto del personale amministrativo e ausiliario per lo svolgimento di tutte le attività istruttorie funzionali all'espletamento della funzione togata.

Il servizio amministrativo dell'Avvocatura ha le seguenti funzioni:

- 1) riceve tutti gli atti notificati all'amministrazione, al suo legale rappresentante e agli avvocati costituiti;
 - 2) si occupa della tenuta del protocollo e dell'archivio di tutti gli atti dell'Ufficio;
 - 3) cura la fascicolazione dei giudizi pendenti;
 - 4) si occupa della gestione cartacea di ogni giudizio da istituirsi sin dalla notifica dell'atto introduttivo;
 - 5) riceve dalle strutture interessate le relazioni istruttorie e tutti i documenti relativi al contenzioso;
 - 6) redige le delibere che autorizzano a stare in giudizio nonché le determinazioni dirigenziali di costituzione nei giudizi relativi ai risarcimenti danni derivanti da omessa o cattiva manutenzione dei beni demaniali e da randagismo;
 - 7) redige le determinazioni dirigenziali di liquidazione dei danni risarcibili derivanti da omessa o cattiva manutenzione dei beni demaniali e da randagismo;
 - 8) cura la corrispondenza informativa con gli uffici competenti.
2. Il Servizio Amministrativo è, altresì, responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano l'Avvocatura.
 3. Le direttive per il funzionamento del Servizio Amministrativo sono impartite dal Dirigente Avvocato.

Articolo 4

Funzioni dell'Avvocatura

- 1 L'Avvocatura svolge le seguenti funzioni:
 - contenziosa: con cui provvede alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Potenza attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa del Comune e la cura degli affari legali dell'Ente, sia nelle cause attive, che passive sia in giudizio che nelle sedi stragiudiziali;
 - consultiva: con cui presta la propria consulenza senza limiti di materia, agli organi istituzionali e burocratici del Comune.
2. La funzione contenziosa è svolta nei:
 - a. giudizi amministrativi;
 - b. giudizi civili;
 - c. giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale;
 - d. giudizi dinanzi alla Corte dei Conti;
 - e. giudizi penali, mediante l'esercizio dell'azione civile, previa autorizzazione del Sindaco;

- f. giudizi arbitrali;
 - g. giudizi tributari nei casi in cui sia richiesto dalla legge il patrocinio legale o non sia diversamente disposto, dal tipo di organizzazione del comune.
- 3 All'avvocatura Comunale sono affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal R.D.L. 27/11/1933, n. 1578 e del R.D. 22/01/1934, n. 37 e successive integrazioni e/o modificazioni.
- In particolare, agli Avvocati è assegnata procura alla lite per l'assunzione del patrocinio legale del Comune, affinché lo rappresenti e difenda in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni fase del procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi alle magistrature su richiamate anche superiori ed ai collegi arbitrali.
- 4 L'Avvocatura comunale, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.
- 5 La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa del Comune in giudizio, comprendendo interventi e iniziative non riconducibili alla tutela legale contenziosa in senso stretto. Essa assicura la collaborazione con gli organi elettivi e gli uffici del Comune al fine della soluzione di questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari idonea a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e correttezza in qualsiasi materia di competenza del Comune. La funzione consultiva è per l'Avvocatura attività dovuta nei modi e procedure definite dal presente regolamento.

Articolo 5

Posizioni funzionali

1. Nell'ambito dell'Avvocatura Comunale sono previste le posizioni funzionali di Avvocato Dirigente ed Avvocato Funzionario.

2. L'avvocato dirigente sovrintende alla struttura, impartendo le opportune disposizioni organizzative; vigila sull'ufficio e sul personale dell'avvocatura fornendo le necessarie istruzioni generali e particolari; determina le direttive **di tipo organizzativo** inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi al fine di garantirne l'unità di indirizzo e il coordinamento della struttura; assegna a sé e agli altri avvocati le pratiche e le cause promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche e di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati; riferisce annualmente al sindaco sull'attività svolta.
3. Possono svolgere l'attività di Avvocato, come sopra esplicita, esclusivamente i funzionari dipendenti dell'Ente abilitati ad esercitare la professione legale ed iscritti nell'Elenco Speciale dell'Ordine degli Avvocati (Art. 3, comma 4 R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e art. 69 R.D. 22.1.1934 n. 37), inquadrati nell'Unità di Direzione Affari Legali – Avvocatura con apposito provvedimento.
4. Nell'ambito del sistema di valutazione dei Dirigenti sono individuati specifici criteri intesi a misurare il grado di conseguimento degli obiettivi dell'Avvocato Dirigente che tengano conto della peculiarità dell'attività esercitata. Analoghi specifici criteri sono individuati per la valutazione degli Avvocati Funzionari.

Articolo 6

Assegnazione del patrocinio e delle consulenze

1. L'avvocatura opera in modo unitario.
2. La trattazione degli affari legali, sia di natura contenziosa, che consultiva, viene assegnata a ciascun Avvocato dal Dirigente (...) secondo il criterio dell'alternanza, assicurando un'equilibrata suddivisione del lavoro e, ove occorra, anche con riferimento alla materia, in base alle specializzazioni di ciascun legale. **L'assegnazione può avvenire in forma congiunta solo quando la complessità della questione lo richieda; in tal caso il compenso spettante è calcolato una sola volta.**
3. **L'Avvocato Dirigente sottoscrive i pareri, unitamente all'Avvocato che li ha redatti.**
4. L'Avvocato Dirigente cura la realizzazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'archivio sia per il contenzioso che per l'attività consultiva.
In particolare viene assicurata l'archiviazione telematica dei pareri resi dall'Avvocatura, in modo tale da costituire una banca dati consultabile da parte di tutti i dirigenti dell'Ente.

Articolo 7

Modalità per le costituzioni in giudizio

1. La costituzione in giudizio del Comune, sia come attore, che come convenuto, è preceduta da atto amministrativo adottato dal soggetto giuridico interessato alla costituzione stessa, con riferimento agli atti, provvedimenti o azioni di propria competenza.
2. La costituzione in giudizio è preceduta dal parere dell'Avvocatura, da acquisire a cura del proponente l'azione o dal Segretario generale, nel caso in cui il proponente sia il Sindaco o l'organo collegiale.
3. La funzione del parere dell'Avvocatura (...) è di non intraprendere azioni infondate o temerarie, nonché verificare la possibilità immediata di evitare il contenzioso giudiziale.

Articolo 8

Modalità per lo svolgimento della funzione consultiva

1. Nell'ambito della funzione consultiva, legittimati a richiedere i pareri o comunque gli avvisi dell'Avvocatura sono:
 - il Sindaco, anche a nome della Giunta comunale;
 - il Presidente del Consiglio Comunale, anche a nome del Consiglio o di una Commissione Consiliare;
 - il Segretario generale;
 - il Dirigente.
2. Di norma, il parere dell'avvocatura v'è richiesto in forma scritta, mediante una completa esposizione dei fatti e una chiara e inequivoca indicazione del quesito che viene posto.
3. Il parere viene reso dall'Avvocatura, in forma scritta, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della richiesta, salvo termini più brevi per ragioni d'urgenza, sempreché, in ragione della complessità della materia o dell'argomento su cui verte il parere, non sia necessario un termine maggiore.
4. I pareri resi dall'Avvocatura, oltre che al richiedente, vanno trasmessi al Sindaco e al Segretario generale.
5. Nei casi in cui l'urgenza non consenta indugi, il quesito può essere posto per le vie brevi e la risposta, se possibile, v'è assicurata con lo stesso mezzo, a titolo di consultazione immediata, salva in ogni caso, la forma scritta, anche in fase successiva.

6. Tutti i pareri dell'Avvocatura, appositamente repertoriati, vanno inseriti in un'apposita banca dati, onde costituire il massimario dell'Avvocatura, consultabile on-line, salvo quanto stabilito all'articolo concernente l'accesso agli atti.

Articolo 9

Ulteriore attività

1. Oltre all'attività giudiziale e di consulenza a mezzo pareri, l'Avvocatura svolge ogni altra attività di carattere stragiudiziale, prevista dalla vigente tariffa professionale.
2. L'Avvocatura provvede altresì a:
 - esprimere il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi;
 - rilasciare pareri se richiesti su proposte di regolamenti e capitoli speciali;
 - prestare consulenza al dirigente interessato nella redazione di transazioni giudiziali e stragiudiziali;
 - suggerire l'adozione di provvedimenti o collaborare nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;
 - partecipare mediante l'Avvocato Dirigente o altro componente dell'Ufficio a gruppi di studio nominati dal Sindaco o dal Segretario generale, per fornire supporto legale in qualsiasi materia.

Articolo 10

Dovere di collaborazione

1. Le Unità di Direzione sono tenute a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto necessario o utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.
2. Le violazioni al dovere di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura, vanno da questa prontamente segnalate al Sindaco e al segretario generale, al quale compete effettuare gli opportuni accertamenti e assumere le conseguenti iniziative.

Articolo 11

Dotazione strumentale dell'Avvocatura

- 1 La dotazione strumentale è assicurata, su relazione dell'avvocato dirigente, in base alla capacità e disponibilità finanziaria dell'Ente.
- 2 La dotazione strumentale deve, in ogni caso, rispondere a criteri di efficacia, modernità e competitività al fine di assicurare nel miglior modo possibile l'esercizio delle funzioni dell'Avvocatura.

Articolo 12

Compensi per la funzione togata

1. Agli Avvocati appartenenti all'U.D. Affari Legali – Avvocatura, vengono corrisposti, come di seguito disciplinato, i compensi professionali, in conformità all'art. 37 del C.C.N.L. Comparto Enti Locali per l'area dirigenza, sottoscritto il 23.12.1999 e all'art. 27 del C.C.N.L. – Comparto Enti Locali sottoscritto il 14.9.2000, secondo cui *“Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578”* .

2. I compensi vanno corrisposti nei seguenti casi:

- a) sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale delle competenze di giudizio a carico della controparte soccombente;
- b) sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, ove le domande e/o le eccezioni dell'ente siano state totalmente o parzialmente accolte.

In caso di compensazione parziale, la liquidazione delle spese in favore dei legali dell'ente, avviene nella medesima misura percentuale stabilita dal giudice.

3. Per *“sentenza favorevole all'Ente”* si intendono tutti i provvedimenti giudiziari, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione e simili atti) pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza in via definitiva (giudice civile, penale, amministrativo, tributario, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica, e altre) nei quali:

- a. sono sostanzialmente accolte le domande dell'ente, quando sia parte attrice o sono accolte le eccezioni e/o deduzioni dell'ente quando sia parte convenuta, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza;
- b. per gli atti transattivi, quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà di quanto richiesto ovvero, nel caso in cui il comune abbia ricevuto almeno l'ottanta per cento di quanto richiesto e l'importo sia ritenuto congruo dal dirigente competente;

4. Sono da considerarsi favorevoli i provvedimenti giudiziari che, pronunciando o meno nel merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione, anche per inammissibilità, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe.

5. Ai fini del presente articolo le ordinanze del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all'ente,

sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale, semprechè non vengano annullate dal giudice d'appello.

6. I compensi professionali, nel caso di pronuncia che li ponga in tutto o in parte a carico della controparte soccombente, sono corrisposti in favore degli Avvocati dell'Ente in misura pari all'importo liquidato dall'Autorità Giudiziaria previo recupero della parte soccombente. A tal fine, l'Avvocatura pone in essere tutte le azioni necessarie.
Nel caso in cui il recupero delle suddette somme dalla controparte risulti inesigibile, compete agli Avvocati la minor somma tra quella derivante dall'applicazione dei valori minimi previsti dalla tariffa professionale e quella stabilita nel provvedimento giurisdizionale.
7. I compensi professionali, nei casi di compensazione totale o parziale degli stessi, sono corrisposti ai minimi della vigente tariffa professionale e sono a carico del comune.
8. I compensi di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono comprensivi degli oneri contributivi ed assicurativi (cosiddetti oneri riflessi). Restano a carico del bilancio comunale gli oneri fiscali relativi all'IRAP.
9. I compensi professionali per cui sia maturato il diritto, spettano agli Avvocati collocati a riposo, a qualunque titolo, per gli otto trimestri successivi alla data di quiescenza.

Articolo 13

Liquidazione dei compensi professionali

1. I compensi professionali di cui all'articolo precedente sono liquidati dall'Avvocato Dirigente con propria determinazione e gravano sul corrispondente capitolo di spesa del bilancio comunale.
2. La liquidazione viene effettuata con periodicità trimestrale, sulla base di note specifiche redatte per ciascun giudizio per cui siano maturati i compensi e sottoscritta dall'avvocato dirigente unitamente all'avvocato funzionario cui è stata conferita la procura alla specifica lite.

Articolo 14

Criteri di riparto dei compensi professionali

1. I compensi professionali sono suddivisi **come di seguito specificato:**
 - a) **10% all'avvocato dirigente;**
 - b) **40% all'avvocato ovvero, in caso di affidamento congiunto, in parti uguali agli avvocati cui sia stata conferita la procura alla lite;**

- c) **40% da ripartirsi in parti uguali fra gli avvocati non costituiti;**
 - d) **10% destinato ad un fondo comune da ripartire fra il personale amministrativo dell'Avvocatura che partecipa alla fase istruttoria e coadiuva gli avvocati nello svolgimento dell'attività professionale concorrendo a pieno titolo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unità di Direzione.**
2. La percentuale dei compensi da destinare ai dipendenti amministrativi dell'Avvocatura viene erogata dall'avvocato dirigente in ragione della qualifica posseduta dal collaboratore e dell'apporto dello stesso, previa determinazione dei criteri di erogazione.

Articolo 15

Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato dovuta all'Avvocato Dirigente è ridotta, in relazione all'ammontare dei compensi, secondo il seguente prospetto:

<i>Compenso professionale attribuito per sentenze favorevoli</i>	<i>Retribuzione di risultato spettante</i>
fino ad € 20.000,00	100% della retribuzione di risultato conseguita
da € 20.001,00 ad € 30.000,00	60% della retribuzione di risultato conseguita
oltre € 30.000,00	20% della retribuzione di risultato conseguita

Il compenso relativo alla voce "Impegno profuso" dei piani operativi dovuto agli avvocati funzionari in relazione all'ammontare dei compensi attribuiti, secondo il seguente prospetto:

<i>Compenso professionale attribuito per sentenze favorevoli</i>	<i>Retribuzione di risultato o compenso relativo alla voce "impegno profuso"</i>
fino ad € 8.000,00	100% della retribuzione di risultato o del compenso
da € 8.001,00 ad € 13.000,00	50% della retribuzione di risultato o del compenso
oltre € 13.000,00	20% della retribuzione di risultato o del compenso

Articolo 16

Convenzioni con altri Enti

1. Su conforme deliberazione della Giunta comunale l'Avvocatura può fornire assistenza legale ad altri Enti sia per l'esercizio della funzione giurisdizionale, che consultiva, previa stipula di apposita convenzione, a opera dell'Avvocato Dirigente, con la quale

siano stabiliti rapporti ed oneri delle parti, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli Avvocati.

2. La Giunta comunale può autorizzare l'avvalimento dell'Avvocatura, su conformi pareri del Segretario generale e dell'Avvocato Dirigente, solo qualora esso non produca ipotesi di nocimento all'efficienza dell'ordinaria attività dell'Avvocatura stessa resa a favore del Comune di Potenza.
3. Qualora, nel corso del rapporto con altro Ente, sorgano rischi di nocimento, con delibera di Giunta comunale e previa comunicazione di avvio del procedimento a opera del Segretario generale, si procede alla immediata revoca o, a seconda dei casi, sospensione della convenzione

Articolo 17

Accesso agli atti

1. In forza del segreto professionale e dell'obbligo di non divulgazione, già previsto dall'ordinamento professionale degli Avvocati, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti, fino a pronuncia di provvedimento definitivo:
 - a) pareri resi in relazione alla lite potenziale o in atto;
 - b) atti difensoriali e relative consulenze tecniche;
 - c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

Articolo 18

Abrogazioni

1. A seguito dell'approvazione del presente regolamento si intende abrogata la disciplina per la corresponsione dei compensi professionali agli Avvocati dell'Ente di cui alla delibera di Giunta comunale n. 364 del 19.11.2002, come modificata con delibera di Giunta comunale n. 77 del 15.5.2007.